



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 27-09-2012

Convocazione: Prima

Riunione: Ordinaria

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:50 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

=====

ROSSINI PATRIZIA	P	AGOSTINI NAZZARENO	P
PERONI CINZIA	P	CORI GABRIELE	P
CORRADETTI ALESSANDRO	P	SILQUINI NICOLINO	P
CORRADETTI MIRKO	P	FILIPPONI PIO	P
ODDI TIZIANO	P	CORI MAURO	A
RUGGIERI FRANCESCO	P	CINAGLIA ANNA RITA	P
CAMELA VINCENZO	P	CORRADETTI ERSILIO	P
MOZZONI PIERO	P	POLONI BENEDETTO	P
AMADIO TOMMASO	P		

=====

presenti n. 16

assenti n. 1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, PERONI CINZIA nella sua qualità di PRESIDENTE ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario CAROPRESO LUIGI.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

RUGGIERI FRANCESCO
MOZZONI PIERO
CORRADETTI ERSILIO

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

CONSIDERATO che il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative al D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell'ICI;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento" limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

ATTESO che ai sensi del comma 12-bis inserito in sede di conversione del D.L. 16/2012 nella legge 44/2012, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D. Lgs. 267/2000 e all'art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO inoltre che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'IMU per l'anno 2012 tenendo conto degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti in materia di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 di proporre al Consiglio Comunale di determinare la misura delle aliquote come segue:

ALIQUOTA ORDINARIA Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,90 per cento
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi domiciliato e residente e relative pertinenze	0,40 per cento
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento

DATO ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 adottata in data odierna;

PRECISATO che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a

decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Economico – Finanziaria ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

DOPO ampia discussione, la cui riproduzione risulta dallo sbobinamento della registrazione allegata al solo originale della precedente deliberazione consiliare n. 34 di approvazione del regolamento comunale sull'IMU;

CON votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti n. 16; astenuti n. 1 (Agostini), consiglieri votanti n. 15, voti contrari n. 4 (Cinaglia, Poloni, Corradetti E.,Filipponi), voti favorevoli n. 11;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

ALIQUTA ORDINARIA Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,90 per cento
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE Immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi domiciliato e residente e relative pertinenze	0,40 per cento
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento

- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.34 adottata in data odierna;

- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti n. 16; astenuti n. 1 (Agostini), consiglieri votanti n. 15, voti contrari n. 4 (Cinaglia, Poloni, Corradetti E.,Filipponi), voti favorevoli n. 11;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAROPRESO LUIGI

IL PRESIDENTE
F.to PERONI CINZIA

=====

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Reg.pubb.N. li

Certificato di eseguita
pubblicazione

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to CAROPRESO LUIGI

| N. del Reg.

| Il sottoscritto Segretario certi-
| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo
| Albo Pretorio di questo Comune dal
| 09-10-2012 al 24-10-2012 e che
| contro di essa non sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

IL SEGRETARIO

=====